



**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICOLARI
E DI PERIODI DI FORMAZIONE CURRICOLARI
NELL'AMBITO DEL CORSO DI STUDIO IN MEDICINA VETERINARIA**

TRA

L'ASL Rieti, di seguito “Azienda ospitante” C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria (DMV) dell'Università degli Studi di Sassari, partita IVA 00196350904, con sede legale in Sassari, via Vienna, 2 CAP 07100 Sassari, PEC dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it nella persona del Direttore del Dipartimento, Prof. Enrico Pietro Luigi De Santis, nato a Pergola (PU) il 25 luglio 1960 e domiciliato per la carica in Via Vienna 2, 07100 Sassari

PREMESSO

- che l'Università di Sassari, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere tirocini e periodi di formazione quali momenti importanti del ciclo di studi, in ambito curriculare;
- che è interesse generale dell'Università potersi avvalere di competenze e strutture extrauniversitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di fare acquisire significative esperienze teorico pratiche di tipo specialistico e professionalizzanti agli allievi dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale, delle Scuole di Specializzazione, delle Scuole di Dottorato e dei Master universitari; tali esperienze concorrono ad offrire agli studenti l'accesso ad un ambiente formativo, strutture organizzative e procedure proprie della sanità pubblica, a laboratori ed attività che possono contribuire alle esigenze di esposizione dello studente ai casi pratici o al conseguimento di competenze professionali;
- che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorano le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego;
- che nell'ordinamento del CdL magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria è previsto lo svolgimento del tirocinio obbligatorio in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2007;
- che l'acquisizione delle competenze nel CdL magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria si svolge in conformità alle Standard Operating Procedure dell'European Association of Establishments for Veterinary

Education (EAEVE) e delle Day One Competence (DIC) approvate dall'European Coordination Committee for Veterinary Training (ECCVT).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Condizioni generali)

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme che regolano lo svolgimento di tirocini e periodi di formazione curricolari nell'ambito di corsi di studio, promossi dal Dipartimento di Medicina Veterinaria (DMV) dell'Università degli Studi di Sassari (soggetto promotore), presso l'ASL Rieti (soggetto ospitante).

Art. 2

(Tirocinio o periodo di formazione)

1- I **tirocini curricolari** comprendono attività formative a carattere professionalizzante che gli studenti (d'ora in avanti denominati **tirocinanti**) sono tenuti a svolgere, come previsto nell'ambito dei piani dei Corsi di Studio attivati presso il DMV.

2 - I **periodi di formazione curricolare** comprendono attività formative a carattere volontario, che sono avviate su richiesta degli studenti iscritti ai Corsi di Studio attivati presso il DMV (d'ora in avanti denominati **studenti in formazione**).

3 - Ai sensi di legge e su proposta del DMV dell'Università degli Studi di Sassari, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere i tirocinanti o gli studenti in formazione di provenienza dal soggetto proponente presso le proprie strutture e sedi operative, per il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali di cui al successivo Art. 3.

4 - Ogni tirocinio ed ogni periodo di formazione ha una durata limitata ed è svolto nell'arco temporale indicato nei singoli Progetti Formativi Individuali di cui all'Art. 3.

5 - Il tirocinio, o il periodo di formazione, è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del soggetto ospitante.

6 - La durata di ogni tirocinio o periodo di formazione può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge, previo accordo tra le parti.

7 - Qualsiasi attività formativa relativa ai tirocini ed ai periodi di formazione perseguono soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenze e competenze del mondo produttivo pertanto, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro con il soggetto ospitante, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante o studente in formazione, offerti dal soggetto ospitante.

Art. 3

(Progetto Formativo Individuale)

- 1 - Il Progetto Formativo Individuale è il documento prodotto dal soggetto proponente che contiene gli obiettivi e le modalità di svolgimento di ogni singolo tirocinio o di ogni singolo periodo di formazione, i nominativi del tirocinante o studente in formazione, del tutor aziendale e del tutor universitario, gli estremi del soggetto ospitante e gli estremi delle coperture assicurative.
- 2 - Il Progetto Formativo Individuale riporta esplicito riferimento alle Day One Competence (D1C) che devono essere acquisite dal tirocinante o sono acquisibili dallo studente in formazione.
- 3 - Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione e viene sottoscritto dal tirocinante o studente in formazione, dal soggetto proponente e dal soggetto ospitante.

Art. 4

(Le funzioni di tutoraggio)

- 1 - Durante lo svolgimento di ogni tirocinio e di ogni periodo di formazione, le attività sono seguite e verificate da un tutor universitario e da un tutor aziendale, individuati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
- 2 - Il tutor universitario, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, tirocinante o studente in formazione e soggetto ospitante ed assicurando il monitoraggio del progetto formativo. Il tutor universitario, in collaborazione con il tutor aziendale, predispone la relazione finale sull'esito del tirocinio o periodo di formazione, anche ai fini di un'eventuale attestazione delle competenze.
- 3 - Il tutor aziendale è designato dal soggetto ospitante e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante o studente in formazione sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

Il tutor esterno è tenuto a seguire un breve corso (n. 2 ore) con relativa verifica sugli obiettivi formativi del Dipartimento di Medicina veterinaria e sugli standard per la didattica (SOP 2019 em. 2021) stabiliti dall'EAEVE /Day One Competences, funzionamento Clinical Rounds, ecc).

La **formazione** avviene attraverso un **self learning in pdf** presente nel sito del Dipartimento di Medicina veterinaria <https://veterinaria.uniss.it/it/avvisi/self-learning-la-formazione-dei-docenti>

Per facilitare l'apprendimento è stato inoltre creato un **podcast** (audio-file) con una sintesi dei concetti chiave: <https://veterinaria.uniss.it/it/didattica/studenti/self-learning-area/self-learning-podcast>

L'apprendimento del Tutor sarà verificato attraverso un **form di valutazione** disponibile su Google, presente sia nel self learning (QR) che nell'area form del sito <https://docs.google.com/forms/d/1VKXlBsnJR7sUwPevW7myoQlzSTo4EbNcHLBDRZroE20/edit>

- 4 - In relazione allo svolgimento del tirocinio e periodo di formazione presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.
- 5 - Il tutor aziendale si impegna a consultare e ad attenersi a quanto riportato nei documenti e nei materiali multimediali resi disponibili dal DMV, riguardanti il contesto, finalità e metodologie relative alle attività

formative dei Corso di Studi del DMV, in riferimento a standard operativi della *European Association of Establishments for Veterinary Education* (EAEVE) ed alle *Day One Competence* (D1C) che il tirocinante dovrà acquisire o che possono essere acquisite dallo studente in formazione.

6 - Il tutor aziendale deve compilare la “scheda di valutazione dell’attività del tirocinante” o, se richiesta, la “scheda di valutazione dell’attività dello studente in formazione”, predisposte dal soggetto promotore, esprimendo il suo giudizio sul periodo di attività svolto, secondo i seguenti gradi: 1 = INSUFFICIENTE; 2 = APPENA SUFFICIENTE; 3 = SUFFICIENTE; 4 = BUONO; 5 = OTTIMO.

Art. 5

(Responsabilità didattica)

La responsabilità didattica dell’attività formativa del tirocinio e del periodo di formazione spetta ai docenti universitari di riferimento, vale a dire al docente referente responsabile dell’area di tirocinio, ai docenti del CdL, ai direttori ed ai docenti delle Scuole di Specializzazione; essi possono comunque avvalersi di specifiche competenze di professionisti che operano presso il soggetto ospitante per lo svolgimento delle attività di cui all’art.1. L'accertamento del profitto è quindi a cura del responsabile didattico dell'attività formativa il quale deve esprimere la valutazione dell'attività formativa pratica dello studente secondo i seguenti giudizi: IDONEO - NON IDONEO.

Art. 6

(Diritti e obblighi del tirocinante o dello studente in formazione)

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante, o nel caso del periodo di formazione, lo studente:

- a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio, o periodo di formazione, con le attività del soggetto ospitante;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio o del periodo di formazione; tale obbligo è esteso anche all’acquisizione di immagini, registrazioni e qualunque altra forma di documentazione, che potranno essere acquisite solo previa esplicita autorizzazione del tutor aziendale;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio o il periodo di formazione in qualsiasi momento dandone comunicazione al soggetto promotore ed al soggetto ospitante.
- e) deve compilare la “scheda di valutazione del tirocinio da parte del tirocinante” o la “scheda di valutazione dell’attività dello studente in formazione”, predisposta dal soggetto promotore, esprimendo il suo giudizio sull’offerta formativa, secondo i seguenti gradi: 1 = INSUFFICIENTE; 2 = APPENA SUFFICIENTE; 3 = SUFFICIENTE; 4 = BUONO; 5 = OTTIMO.

Art. 7**(Soggetto Promotore)**

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria si impegna a:

- a) garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante, ossia assicurazione per infortuni e RCT/RCO. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante o dello studente in formazione al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo, anche al di fuori dell'orario ufficiale delle attività didattiche. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo Individuale;
- b) le polizze di assicurazione infortuni e per responsabilità civile terzi del tirocinante e dello studente in formazione sono stipulate dall'Università degli Studi di Sassari;
- c) garantire che il tirocinante, o lo studente in formazione, sia consapevole dei contenuti e finalità della presente convenzione, nonché che abbia una adeguata formazione rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 8**(Soggetto Ospitante)**

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- a) garantire l'esattezza delle proprie informazioni inserite nel Progetto Formativo Individuale;
- b) rispettare e far rispettare il Progetto Formativo Individuale, concordato in tutti i suoi aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante, o lo studente in formazione, ed il tutor aziendale, per verificare l'andamento del percorso formativo;
- d) trasmettere al DMV, per ogni tirocinante, o se prevista, per lo studente in formazione, la scheda di valutazione dell'attività, redatta dal tutor aziendale in base agli obiettivi riportati nel progetto formativo;
- e) segnalare tempestivamente al DMV qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante o studente in formazione, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio o del periodo di formazione;
- f) garantire la disponibilità delle attrezzature, dei servizi logistici e del personale laureato e tecnico per l'ottimale svolgimento delle attività formative previste.

Art. 9**(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)**

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Università) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

Art. 10

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, L'Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Medicina Veterinaria (DMV), accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. l'Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Medicina Veterinaria (DMV), a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Art. 11

(Oneri)

Si dà atto che per l'attuazione delle attività di cui agli articoli precedenti, la presente convenzione non consegnerà alcun onere finanziario a carico di alcuno dei due soggetti citati a favore dell'altro.

Art. 12

(Durata della convenzione e recesso)

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione mediante firma digitale delle parti, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Il DMV si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini o dei periodi di formazione, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazioni finali.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante o studente in formazione tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) comportamento del soggetto ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo e non

consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante o studente in formazione.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio e periodo di formazione deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento delle attività in corso, fino al termine del semestre didattico.

Art. 13

(Efficacia)

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle Leggi che ne dispongono il funzionamento.

Art. 14

(Controversie)

Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla attività costituente l'oggetto della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri. Di questi, uno è nominato da ciascuna delle parti; il Presidente del collegio arbitrale è nominato dai suoi membri nel proprio seno e, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di una delle parti contraenti, dal Presidente del Tribunale di Sassari, quale città ove il collegio arbitrale ha sede.

Art. 15

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato, sottoscritto.

Rieti,

ASL RIETI

Il Commissario Straordinario

Dott. Mauro Maccari

Università degli Studi di Sassari

Dipartimento di Medicina veterinaria

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Enrico Pietro Luigi De Santis